

## REGOLAMENTO (CE) N. 1578/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

**che riduce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità all'allegato II del medesimo regolamento.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell'aiuto indicati nell'allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
- (3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1º dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(2)</sup>, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 151 420 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia e al Portogallo. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 gli importi dell'aiuto per le arance di cui all'allegato I del regio-

lamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 21,69 % in Italia e del 20,64 % in Portogallo.

- (4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 54 460 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia, al Portogallo e a Cipro. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 gli importi dell'aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 44,26 % in Italia, del 47,02 % in Portogallo e del 17,83 % a Cipro.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda l'Italia e il Portogallo, e per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Per quanto riguarda l'Italia, il Portogallo e Cipro, e per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.